

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Culturale **AreaOdeon** con sede a Lissone, all'indirizzo risultante da delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Oggetto e Scopi Sociali

1. **AreaOdeon** è un gruppo fondato per la creazione e la produzione di arte e cultura. Attraverso la propria attività si propone:
 - a) la promozione di progetti nel campo dell'arte, della musica, dello spettacolo e realizzazioni di opere teatrali e musicali, incontri di carattere divulgativo, informativo quali rappresentazioni in pubblico, pubblicazioni in genere, audiovisivi, periodici, stampati, cataloghi, programmi televisivi e radiofonici;
 - b) la promozione, la partecipazione, l'organizzazione e la realizzazione di concerti, di spettacoli teatrali e musicali, di danza, di opere e proiezioni cinematografiche, di mostre e di tutti quegli eventi culturali che risultino di interesse nei campi dell'arte, dello spettacolo, dello sport e del sano intrattenimento, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di cultura e di riposo dei soci e dei cittadini e in cui si discuta e si stimoli la riflessione in merito alle materie di comune interesse;
 - c) la promozione, l'organizzazione e la gestione di stage, corsi, concorsi, percorsi formativi a favore dei soci e degli interessati, con l'eventuale produzione di materiale didattico, stampa, audiovisivi, opere multimediali, articoli di vestiario e gadgets, nonché attività ricreative e di tutoraggio per le scuole ed altri istituti in genere;
 - d) la tutela rigorosa del lavoro e delle idee originali sviluppate all'interno dell'Associazione;
 - e) la promozione e l'organizzazione di feste, cene, serate danzanti, allo scopo di promuovere la conoscenza tra i soci;
 - f) ricercare tutte le possibili convenzioni con altre associazioni ed enti commerciali (intendendo associazioni commerciali, negozi, società) che costituiscano un vantaggio economico o d'immagine per l'Associazione o per i suoi soci;
 - g) l'organizzazione di gite, viaggi, soggiorni per effettuare e raggiungere eventi di spettacolo, mostre, convention, saloni internazionali;
 - h) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale.
 - i) e' escluso dagli scopi dell'Associazione culturale ogni e qualsiasi finalità di lucro
2. Al fine di perseguire gli scopi sociali, l'Associazione culturale **AreaOdeon** ha come oggetto sociale l'attività di promozione di progetti ed eventi nel campo dell'arte, del teatro, della musica e dello spettacolo in genere.
3. La partecipazione alle attività svolte dall'Associazione è libera e aperta a tutti gli Associati.
4. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.
5. L'Associazione mantiene ed estende contatti con aziende, enti, scuole, comunità e, più in generale con ambienti di lavoro o di svago mediante delegati opportunamente scelti i quali, sensibili al problema della funzione culturale dell'attività di ricerca nei campi dell'arte, della musica e dello spettacolo, provvedono alla diffusione dell'attività svolta dall'Associazione stessa.

6. È fatto assoluto divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto.

Art. 3 – Durata

L'associazione ha durata illimitata; si estinguerà solo se i soci si ridurranno a meno di 2 e nei casi previsti all'art. 26.

Art. 4 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere/Segretario
- Il Collegio dei Probiviri (qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno con apposita delibera)

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'associazione si può articolare in sezioni di lavoro costituite con delibera del consiglio direttivo, il quale provvederà altresì alla nomina dei rispettivi responsabili organizzativi.

TITOLO II

I soci

Art. 5 – Definizioni

I soci si distinguono in fondatori e ordinari. La distinzione tra fondatori e ordinari non lede il rispetto della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione e coloro ai quali sia stata riconosciuta dal consiglio direttivo in qualunque tempo e all'unanimità la qualifica di socio fondatore.

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione nel modo indicato dai seguenti articoli.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili salvo i trasferimenti per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 6 - Iscrizione

Il numero dei soci è illimitato. Hanno titolo all'ammissione a soci le persone fisiche, le persone giuridiche ed altri enti aventi scopi in comune o comunque non in contrasto con il presente statuto.

Per divenire socio dell'associazione occorre:

- inoltrare domanda al consiglio direttivo che la esaminerà nel termine di 30 giorni e deciderà l'ammissione o meno;
- pagare la quota di iscrizione nei modi indicati dal consiglio direttivo ed accettare le norme statutarie e i regolamenti dell'associazione.

Art. 7 – Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del voto in assemblea, per l'approvazione e la modifica dello statuto e per la nomina degli organi direttivi.

Il socio ha altresì diritto alla frequentazione dei locali sociali. Inoltre:

1. Per l'attività svolta non compete ai Soci alcuna retribuzione.
2. Il Consiglio Direttivo può stabilire e concedere un compenso, nonché il rimborso delle spese sostenute, a Soci o Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell'Associazione.

3. Nell'ipotesi in cui l'Associazione dovesse promuovere iniziative che comportino più intense attività e/o rapporti di collaborazione con l'Associazione da parte di Associati o Consiglieri, queste saranno regolamentate da specifiche convenzioni che definiranno l'aspetto economico dei rispettivi impegni.

Art. 8 – Doveri del socio

Il socio è tenuto:

- a corrispondere la quota d'iscrizione annuale entro i termini fissati dal consiglio direttivo;
- all'osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo.

Art. 9 – Recesso del socio

Il socio può recedere dall'associazione facendo pervenire comunicazione scritta al consiglio direttivo entro tre mesi dalla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

In caso di ritiro di uno dei soci fondatori per dimissioni o per altra causa è facoltà dei soci fondatori rimasti di procedere o meno alla sostituzione di quello ritiratosi. La decisione va comunque presa all'unanimità.

Art. 10 – Esclusione del socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni (con lettera al Consiglio Direttivo);
- b) per morosità
- c) per espulsione (in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri e con delibera che ne indichi le motivazioni, in caso di appello, dall'assemblea convocata dallo stesso Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri).

TITOLO III

L'assemblea

Art. 11 – Composizione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione nonché per le modifiche all'atto costitutivo. Hanno diritto a parteciparvi e a esprimere il voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Le eventuali deleghe di voto, da conferirsi per iscritto, non possono eccedere il numero di 2 per ogni socio e devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione dei rendiconti.
2. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno successivo.
4. Le Assemblee sono valide in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione, purché l'ora della seconda convocazione sia fissata a distanza di almeno un'ora da quella della prima convocazione.

All'assemblea ordinaria altresì compete:

- l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario annuale ed altri eventuali documenti contabili;
- l'elezione del consiglio direttivo a norma dell'articolo 19 del presente statuto.
- l'esame del programma di attività dell'anno sociale successivo e del relativo piano di spesa;
- l'esame di altri eventuali argomenti che siano stati messi all'ordine del giorno e proposti da singoli o da gruppi di soci.

Art. 13 – Competenza dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente statuto, in osservanza delle normative per gli enti non commerciali (DPR n 917/86, art. 111, comma 4-quinquies) e della legge.
- sull'estinzione anticipata dell'associazione nei termini stabiliti dal Codice Civile.

Art. 14 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo per propria iniziativa o su richiesta del presidente o su istanza motivata al consiglio di almeno un quarto dei soci.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante il servizio postale, fax o e-mail, spediti ai soci almeno sette giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

Art. 15 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie.

In sessione ordinaria l'assemblea si considera costituita con l'intervento di metà degli iscritti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è costituita con la presenza o rappresentanza di almeno tre quarti dei soci.

Art. 16 – Verbalizzazione

L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 17 – Delibere assembleari

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega autorizzata dal consiglio direttivo a nomina degli artt. 12 e 21 del presente statuto.

Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quarti dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO IV

Il consiglio direttivo

Art. 18 - Composizione

Il consiglio direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria è composto da un minimo di due a un massimo di cinque soci dei quali almeno la metà più uno dovranno essere scelti tra i soci fondatori ed i rimanenti fra i soci ordinari a maggioranza semplice di voti. È eletto dall'assemblea ordinaria ogni tre anni ed è rieleggibile.

Il consiglio direttivo provvede a eleggere al suo interno il presidente del consiglio direttivo che annovera in se la presidenza dell'associazione stessa, il tesoriere e il segretario organizzativo.

In caso di morte o dimissioni da parte di consiglieri prima della fine del mandato, il consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il nuovo eletto durerà in carica fino all'assemblea successiva. L'eletto dall'assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del consiglio direttivo di cui entra a far parte.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 19 – Presidente

Il Consiglio Direttivo provvede a eleggere il presidente del consiglio che annovera in se la presidenza dell'associazione stessa, scelto fra i soci fondatori o fra i soci ordinari che abbiano aderito all'associazione da almeno tre anni. Le cariche scadono con quelle del consiglio che gli ha eletti.

L'elezione del Presidente deve essere fatta con la maggioranza di due terzi. Esso rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente può nominare uno o più vice-presidente.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente, lo stesso viene sostituito dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente se eletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall'Associazione.

Art. 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni.

Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale; cura la contabilità dell'Associazione, redige l'inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consuntivo alla fine dell'anno solare e quello preventivo per il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, anche con firma libera e disgiunta, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha seguenti compiti principali:

- redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- curare la corrispondenza;
- coordinare le formalità associative previste dalla Legge;
- affiancare l'attività del Tesoriere;
- organizzare le assemblee associative.

Qualora il Segretario non venga nominato le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere.

Art. 22 – Competenza e convocazione

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed ha facoltà di approvare un proprio regolamento interno.

Al termine di ogni anno sociale il consiglio direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale consuntivo, di quello preventivo e del programma di attività per l'anno successivo, che devono essere posti all'approvazione dei soci fondatori e ordinari riuniti in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio/entro la fine del mese di aprile. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Prima di ogni assemblea il consiglio direttivo valuta i motivi di giustificazione della eventuale mancata partecipazione dei soci all'assemblea e autorizza le deleghe.

Il consiglio si riunisce ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del presidente o di almeno metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo di strumenti telematici (fax e/o posta elettronica).

Art. 23 - Verbalizzazioni

Di ogni riunione del consiglio direttivo il segretario provvede a redigere il verbale dando atto:

- dei partecipanti presenti;
- dell'oggetto della riunione
- delle delibere del consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal segretario.

Art. 24 - Delibere

Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

Le delibere del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

TITOLO V

Disposizioni generali

Art. 24 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se eletto, si compone di tre membri effettivi anche non soci ed ha il compito di dirimere, controllare e decidere su tutte le controversie inerenti lo Statuto ed il Regolamento

Il Presidente deve essere scelto tra i Probiviri.

Art. 24 - Norme disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono: diffida, censura, sospensione ed espulsione:

L'iscritto che compia azione o assuma iniziative in contrasto con lo Statuto, con il regolamento o con il programma dell'associazione o ne pregiudichi lo svolgimento o pregiudichi l'attività dell'associazione, viene invitato dal consiglio Direttivo ad uniformarsi:

L'iscritto che persiste nel suo atteggiamento, viene deferito al Collegio dei probiviri.

Art. 25 - Rendiconti Consuntivi e finanziamento dell'Associazione

1. Il Tesoriere, affiancato dal Segretario, provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo.
2. Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spe-se generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi di cui all'art. 19.
3. Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci; al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle risultanze contabili.
4. Il rendiconto deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell'anno solare cui si riferisce il rendiconto stesso.
5. Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.
6. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, salvo il caso di scioglimento del Associazione.

7. Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell'Associazione sono le seguenti:
- quote ordinarie e volontarie dei Soci;
 - entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
 - erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati;
 - entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate, i cui proventi devono essere utilizzati per finanziare l'attività istituzionale principale.
 - entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche a seguito dell'offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

Art. 27 - Albo speciale

Sono iscritti in un albo speciale, curato dal Consiglio Direttivo, i soggetti pubblici e privati che desiderano, per sensibilità culturale, aiutare l'ente al perseguimento dei suoi scopi non intendendo assumere gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Art. 28 - Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato valgono le disposizioni di cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Lissone 25 gennaio 2006



AGENZIA DELLE ENTRATE
MONZA 1

Registrato addì **10 FEB. 2006**

al N. **1249**, Serie **3**

Esatti € **172.13**

(CENTOSETTANTADUE/13)

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
Anna Cimino